

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art.1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata ".....**associazione (sportiva) dilettantistica**", con sede in, via n....., L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono (facoltativo) ed è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 – Scopi

L'Associazione è apolitica.

L'associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, sorge per aggregazione spontanea di coloro che praticano, promuovono e propugnano l'attività di equitazione e di tutte le attività a lei connesse.

L'associazione ha come scopi principali:

- a- la diffusione a tutti i livelli della cultura e della pratica dilettantistica **dell'equitazione** sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione con altre associazioni con scopo uguale o affine;
- b- l'organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività a livello sociale, che possano contribuire allo sviluppo della pratica dell'equitazione;
- c- la partecipazione alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o dall'Ente a cui l'associazione risulta affiliata o da altri Enti e Organizzazioni italiane ed estere tendenti alla promozione dello sviluppo della pratica dello sport equestre;
- d- il contribuire alla migliore gestione degli impianti sportivi utilizzati per la pratica dell'equitazione esistenti nella comunità locale, collaborando in tal senso con le Amministrazioni pubbliche locali.

Al fine di perseguire gli scopi sociali, l'associazione ha come oggetto sociale la pratica dilettantistica ed amatoriale dell'equitazione.

Per pratica si intende, in via esemplificativa:

- a- l'insegnamento e la formazione ai più giovani, ovvero a coloro che non sono in grado di praticarlo, dello sport dell'equitazione e il perfezionamento a chi già pratica questo sport;
- b- l'organizzazione di gare e tornei sociali;
- c- la partecipazione con proprie squadre a campionati organizzati in proprio o dall'Ente a cui l'associazione risulta affiliata, tornei e gare;
- d- ogni altra attività che consenta di diffondere la pratica dell'equitazione ivi compresa la scuderizzazione cavalli in conformità all'uso sportivo e sociale del cavallo onde favorire ogni attività di carattere sportivo, ludico e ricreativo di natura equestre.

L'associazione potrà, per agevolare il perseguimento dei propri fini, porre in essere i suddetti servizi anche nei confronti di terzi non associati, convenzionarsi con enti pubblici e privati ed altre associazioni; potrà inoltre porre in essere, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, anche operazioni a carattere commerciale a scopi di autofinanziamento, ivi inclusa la conduzione in locazione di spazi, il rilascio di fidejussioni,

la contrazione di prestiti e muti anche a medio o lungo termine, l'acquisto, per donazione o compravendita di immobili e mobili, destinati all'attività sportiva, la gestione di punti di somministrazione bevande/alimenti ad esclusivo favore dei propri associati così come la diffusione all'interno dei propri locali di trasmissioni radiofoniche, televisive o assimilate; la gestione di attività nei campi d'informazione, dello spettacolo e della ricreazione in genere, il tutto purchè in maniera accessoria rispetto all'attività istituzionale sportiva e sociale.

L'associazione potrà costituire sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate sempre nell'ambito dell'attività dello sport equestre e gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali, Statali pubblici e privati.

Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art.3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art.4 –Affiliazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione con un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o con la Federazione sportiva di riferimento e/o Disciplina sportiva associata.

Con l'affiliazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente o Federazione di riferimento e/o Disciplina sportiva associata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art.5 - Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art.6 – Associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Fondatori
- c) Effettivi
- d) Juniores

Gli associati possono inoltre essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Atleti;

- Tecnici;

2. Non possono essere ammessi associati temporanei.

3. Possono essere associati onorari:

a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine ad associato onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

6. Sono associati fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

7. Possono essere associati effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

8. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

9. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive.

10. Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che siano accettati come tali dal Consiglio direttivo suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minore.

11. Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

12. Domanda di ammissione. L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Gli associati di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

a) Per dimissioni;

b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;

c) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte dell'Ente o della Federazione di riferimento;

d) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

e) Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.

Art. 8 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all'art. 7 lettera d, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte dell'Ente o della Federazione e/o Disciplina sportiva associata di riferimento e sono rappresentati da:

a) cavalieri patentati autorizzati a montare;

b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;

c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi ufficiali parte dell'Ente o della Federazione di riferimento;

2. L'Associazione, con l'affiliazione all'Ente o alla Federazione di riferimento, deve garantire ai propri tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le modalità previste.

3. I tesserati dell'Ente o della Federazione di riferimento e/o Disciplina sportiva associata, in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 11 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli.

Art.12- Organi

1. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea generale degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario.

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale degli associati:

il Collegio dei Probiviri ;

il Collegio dei Revisori

Art.13 - Assemblea

L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art.14 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art.15 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art.16 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica quattro anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art.17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori o effettivi, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art.18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistica dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Disciplina sportiva associata ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art.19 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 20 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 – Collegio Provisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Provisori che dura in carica 2/4 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.

Art.22– Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.17 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.23 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate all'Ente o alla Federazione di riferimento unitamente a copia del verbale.

Art.24 - Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare.

Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il e terminano il di ciascun anno.

Art.25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati.

In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ART. 26 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'associazione dovrà trasmettere al CONI per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive, direttamente o tramite Ente Sportivo o Federazione di riferimento o Disciplina sportiva associata

Art.27 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nella riunione del....., e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Firme del Presidente e di tutti i presenti all'assemblea di approvazione